



# Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

(Legge contro il lavoro nero, LLN)

Disegno

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 2015<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 17 giugno 2005<sup>2</sup> contro il lavoro nero è modificata come segue:

*Art. 2, frase introduttiva nonché lett. b e c*

Per le persone occupate nella sua economia domestica il datore di lavoro può conteggiare gli stipendi secondo l'articolo 3, purché:

- b. la somma totale annua dei salari di tutti i lavoratori non superi il doppio della rendita annua massima di vecchiaia dell'AVS; e
- c. i salari di tutti i lavoratori siano conteggiati in procedura semplificata.

*Art. 3 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il datore di lavoro annuncia i lavoratori alla cassa di compensazione AVS per quanto concerne l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno, l'assicurazione contro la disoccupazione, gli assegni familiari, l'assicurazione contro gli infortuni e le imposte conformemente all'articolo 37a della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>3</sup> sull'imposta federale diretta (LIFD) e all'articolo 11 capoverso 4 della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>4</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).

1 FF 2016 125  
2 RS 822.41  
3 RS 642.11  
4 RS 642.14

*Art. 7 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Le persone incaricate dei controlli possono:

- a. accedere alle aziende e ad altri luoghi di lavoro durante l'orario di lavoro delle persone che vi sono occupate;

*Art. 9*                    *Verbali*

<sup>1</sup> Le persone incaricate dei controlli annotano in un verbale gli accertamenti fatti. A verbale sono riportati solo gli accertamenti fatti in relazione all'oggetto del controllo secondo l'articolo 6. Le eventuali riproduzioni di documenti sono allegate al verbale.

<sup>2</sup> Le persone incaricate dei controlli fanno firmare il verbale seduta stante alle persone controllate.

<sup>3</sup> Le persone incaricate dei controlli:

- a. trasmettono il verbale alle autorità e organizzazioni che sono competenti per indagare e decidere in merito agli indizi di infrazione accertati nell'ambito dei controlli;
- b. inviano su richiesta copia del verbale alle persone e aziende controllate;
- c. inviano su richiesta un estratto del verbale, con le loro deposizioni, alle persone che hanno fornito informazioni.

<sup>4</sup> Le persone incaricate dei controlli informano le persone e le aziende interessate sul loro diritto di ricevere una copia o un estratto del verbale.

*Art. 10*

Le autorità competenti per le sanzioni e i provvedimenti amministrativi in relazione con l'oggetto dei controlli (art. 6) informano delle loro decisioni e sentenze passate in giudicato le seguenti autorità:

- a. l'autorità cantonale competente secondo l'articolo 13 capoverso 1;
- b. l'organo cantonale di controllo, se questo ha partecipato all'accertamento dei fatti.

*Art. 11 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Le autorità comunali, cantonali o federali competenti in materia d'ispezione del lavoro, di mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, di occupazione, di assistenza sociale, di polizia, di rifugiati, di polizia degli stranieri, di controllo degli abitanti, di stato civile come pure in materia fiscale e il Corpo delle guardie di confine collaborano con gli organi cantonali di controllo; lo stesso vale per le autorità cantonali o federali e le organizzazioni private incaricate di applicare la legislazione in materia di assicurazioni sociali.

<sup>3</sup> Le autorità e le organizzazioni di cui al capoverso 1 e l'organo cantonale di controllo si informano a vicenda sul seguito della procedura.

*Art. 12 cpv. 2 lett. a, 4 lett. a nonché 6 e 7*

<sup>2</sup> Le autorità cantonali e federali competenti in materia d'assicurazione contro la disoccupazione o per l'esecuzione della legislazione in materia di assicurazioni sociali e le organizzazioni private competenti in tali materie comunicano i risultati dei loro controlli alle autorità competenti in materia d'asilo e di stranieri se:

- a. la persona scoperta nell'ambito dei controlli ha ottenuto un reddito da un'attività lucrativa dipendente o indipendente sul quale non sono stati pagati i contributi sociali all'AVS, all'AI, all'IPG, all'AD oppure gli assegni familiari; e

<sup>4</sup> Per autorità eventualmente interessate nel caso specifico s'intendono:

- a. le casse di compensazione AVS e le casse di compensazione familiare;

<sup>6</sup> L'organo cantonale di controllo o terzi ai quali i Cantoni hanno delegato attività di controllo informano le autorità o gli organi competenti se nell'ambito dei controlli secondo l'articolo 6 risultano indizi d'infrazione:

- a. alla legge del 12 giugno 2009<sup>5</sup> sull'IVA;
- b. alla legge dell'8 ottobre 1999<sup>6</sup> sui lavoratori distaccati;
- c. alla legge del 13 marzo 1964<sup>7</sup> sul lavoro;
- d. al diritto cantonale in materia di assistenza sociale;
- e. alla LIFD<sup>8</sup>, alla LAID<sup>9</sup> o a una legge cantonale sulle imposte dirette; o
- f. a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale.

<sup>7</sup> L'autorità o l'organo competente svolge un'inchiesta e prende una decisione.

*Art. 16 cpv. 2 e 3, primo periodo*

<sup>2</sup> La parte delle spese salariali occasionate dagli ispettori non coperta da emolumenti secondo il capoverso 1 né compensata dalle multe è a carico per metà della Confederazione e per metà dei Cantoni.

<sup>3</sup> La Confederazione può porre a carico del fondo di compensazione dell'AVS, del fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e della cassa suppletiva secondo la legge del 20 marzo 1981<sup>10</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) una parte delle spese che deve assumere. ...

<sup>5</sup> RS **641.20**

<sup>6</sup> RS **823.20**

<sup>7</sup> RS **822.11**

<sup>8</sup> RS **642.11**

<sup>9</sup> RS **642.14**

<sup>10</sup> RS **832.20**

*Titolo prima dell'art. 16a***Sezione 10a:****Conclusioni di accordi di prestazioni e vigilanza sull'esecuzione***Art. 16a*

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca o l'ufficio federale da esso designato può concludere con i Cantoni accordi di prestazioni che possono contenere istruzioni qualitative, quantitative e strategiche. Le diverse caratteristiche cantonali devono essere prese in considerazione.

<sup>2</sup> La SECO vigila sull'esecuzione della presente legge. Essa può impartire istruzioni agli organi cantonali di controllo (art. 4).

*Art. 18, rubrica*

Violazione degli obblighi di collaborazione

*Art. 18a* Violazione degli obblighi di annuncio e di annotazione

<sup>1</sup> È punito con una multa fino a 1000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 5000 franchi chiunque viola uno dei seguenti obblighi:

- a. obbligo di annunciare nuovi lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte alle autorità fiscali cantonali;
- b. obbligo di annunciare l'azienda a un assicuratore contro gli infortuni;
- c. obbligo di annotazione conformemente all'articolo 93 capoverso 1 LAINF<sup>11</sup>.

<sup>2</sup> Il perseguimento delle violazioni dei seguenti obblighi spetta all'organo cantonale di controllo:

- a. obbligo di annunciare l'azienda a un assicuratore contro gli infortuni;
- b. obbligo di annotazione conformemente all'articolo 93 capoverso 1 LAINF.

<sup>3</sup> Il perseguimento delle violazioni all'obbligo di annunciare alle autorità fiscali cantonali nuovi lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte spetta all'autorità fiscale del Cantone in cui ha sede il datore di lavoro.

<sup>11</sup> RS 832.20

## II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

**1. Legge federale del 20 dicembre 1946<sup>12</sup> su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti**

*Art. 87, nuovo comma, da inserire tra il secondo e il terzo comma*

...

chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, disattende l'obbligo di affiliarsi a una cassa di compensazione e di conteggiare i salari soggetti a contribuzione dei suoi lavoratori entro il termine fissato dal Consiglio federale conformemente all'articolo 14,

...

**2. Legge federale del 24 marzo 2006<sup>13</sup> sugli assegni familiari**

*Art. 25, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) nonché lett. e<sup>bis</sup> ed e<sup>ter</sup>*

Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPG<sup>14</sup>, si applicano per analogia:

e<sup>bis</sup>. alla riduzione e al condono dei contributi (art. 11 LAVS);

e<sup>ter</sup>. alla riscossione dei contributi (art. 14–16 LAVS);

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>12</sup> RS 831.10

<sup>13</sup> RS 836.2

<sup>14</sup> RS 830.1

